

Comune di Cama

REGOLAMENTO CANALIZZAZIONI

INDICE

1. DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 Base legale	3
Art. 2 Canalizzazione pubblica	3
Art. 3 Obbligo di allacciamento	3
Art. 4 Allacciamenti singoli	3
Art. 5 Diritto di attraversamento	3
Art. 6 Nuove costruzioni fuori zona edilizia	4
2. GENERE DELLE ACQUE DI RIFIUTO.....	4
Art. 7 Definizione di acque residuali	4
Art. 8 Limiti di utilizzazione	4
Art. 9 Acque chiare	4
Art. 10 Acque residuali di aziende artigianali	5
Art. 11 Eliminazione di impianti con la messa in funzione del DAMM	5
3. PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO.....	5
Art. 12 Allacciamento al collettore comunale	5
Art. 13 Accesso	5
Art. 14 Dispositivi per la pulizia e lo svuotamento	5
Art. 15 Pozzetti di controllo	5
Art. 16 Copertura minima dei tubi/attraversamento dei muri degli stabili	6
Art. 17 Ventilazione degli scarichi	6
Art. 18 Pluviali	6
Art. 19 Sifoni	6
Art. 20 Acque di superficie	6
Art. 21 Separatori	7
Art. 22 Evacuazione di scantinati, pompe, valvole	7
Art. 23 Impianti individuali	7
Art. 24 Prescrizioni per la costruzione di impianti individuali	7
Art. 25 Prescrizioni per la costruzione di canalizzazioni per impianti individuali	8
Art. 26 Materiali	8
Art. 27 Pulizia degli impianti	8
4. PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO DA PARTE DELLE AUTORITÀ.....	9
Art. 28 Collaudo delle canalizzazioni	9
Art. 29 Spese di costruzione, manutenzione e pulizia	9
Art. 30 Tasse speciali	9
Art. 31 Diritti e obblighi per l'attraversamento di fondi	9
Art. 32 Diritto di pegno	9
Art. 33 Responsabilità del Comune	9
Art. 34 Responsabilità dei proprietari	10
Art. 35 Domanda per una costruzione nuova	10
Art. 36 Domande di allacciamento per costruzioni esistenti	10
5. FINANZIAMENTO.....	11
Art. 37 Principio	11
Art. 38 Tasse	11
Art. 39 Esenzione dalle tasse	11
Art. 40 Tasse di allacciamento per zone non edificabili secondo pianificazione	11
Art. 41 Tasse di allacciamento al collettore pubblico	11
Art. 42 Tasse di superficie	11
Art. 43 Tassa d'utilizzazione e d'esercizio	12
6. DISPOSIZIONI PENALI E FINALI.....	13
Art. 44 Installazioni esistenti	13
Art. 45 Contravvenzioni, multe	13
Art. 46 Ricorsi, rimedi legali	13

Art. 47	Prescrizioni e direttive	13
Art. 48	Scadenze e termini di pagamento	13
Art. 49	Deroghe	14
Art. 50	Interesse di mora	14
Art. 51	Entrata in vigore	14

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Base legale

Il presente regolamento ha la sua base legale nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.

Art. 2 Canalizzazione pubblica

Il Comune costruisce gli impianti necessari all'evacuazione delle acque residuali di terreni pubblici e privati. Le singole parti degli impianti pubblici vengono costruite, a seconda delle necessità, in base a un piano generale delle canalizzazioni (PGC) approvato e secondo i crediti concessi.

Art. 3 Obbligo di allacciamento

A norma della legislazione federale e cantonale tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni in conformità del presente regolamento.

L'esecuzione, la manutenzione e le spese di allacciamento sono a carico dei proprietari.

L'obbligo di allacciamento esiste dal momento della messa in funzione del ricettore pubblico più vicino al fondo.

Per l'esecuzione del raccordo privato il Municipio emana delle direttive e fissa i termini.

Il Municipio decide su deroghe sentito il parere dell'Ufficio cantonale per la protezione delle acque.

Art. 4 Allacciamenti singoli

Di regola le acque di rifiuto di un fondo che vengono immesse nella canalizzazione devono venir evacuate con un solo canale, premesso che per motivi tecnici importanti non siano preferibili altre soluzioni.

Se i fondi vengono divisi, il Municipio può chiedere che l'evacuazione delle acque di ogni singola parte sia modificata in conformità al regolamento.

L'evacuazione deve avvenire per la via più breve e senza transitare su fondi di terzi. Tutti i rapporti di diritto circa la proprietà, la posa, la manutenzione e la pulizia devono essere regolati per contratto, riservate le disposizioni del regolamento delle canalizzazioni e del diritto vigente. Le convenzioni sono da iscrivere a Registro Fondiario.

Art. 5 Diritto di attraversamento

Le canalizzazioni pubbliche, di regola, vengono posate nel campo stradale e/o entro le zone di arretramento approvate.

Se una canalizzazione deve attraversare una proprietà privata, il proprietario è obbligato a tollerare la posa (Art. 691 CCS). Il proprietario del fondo servente, con motivi plausibili, può chiedere lo spostamento (per es. causa costruzioni) a spese del Comune.

Questo obbligo può essere evitato con l'annotazione di una servitù di attraversamento di diritto pubblico a Registro Fondiario.

Art. 6 Nuove costruzioni fuori zona edilizia

Nuove costruzioni fuori zona edilizia devono essere allacciate alla canalizzazione pubblica, salvo se la distanza è eccessiva o se vi si oppongono problemi tecnici.

Se la costruzione non può venire allacciata alla canalizzazione pubblica, la licenza di costruzione può essere concessa solo se l'evacuazione delle acque luride avviene in altro modo, ma in maniera ineccepibile dal lato tecnico, igienico e legale.

2. GENERE DELLE ACQUE DI RIFIUTO**Art. 7 Definizione di acque residuali**

Con il termine di acqua residuale, ai sensi del presente regolamento, viene definita tutta l'acqua, lurida o pulita, proveniente da un fondo o da una costruzione ivi ubicata.

Art. 8 Limiti di utilizzazione

Le acque luride che vengono immesse nella canalizzazione non devono danneggiare né le canalizzazioni stesse, né gli impianti di depurazione, né l'esercizio, la manutenzione e la pulizia o mettere in pericolo la flora e la fauna dell'affluente.

In modo speciale è proibito immettere le seguenti materie direttamente o indirettamente nella canalizzazione:

- a) Gas e vapori
- b) Sostanze velenose, infettive, infiammabili, esplosive e radioattive
- c) Sostanze con emanazione di odori molesti
- d) Scolii di gabinetti senza scarico di acqua, di stalle, di concimaie, come pure deflussi di silos di foraggio
- e) Materiale non sufficientemente disperso che potrebbe ostruire la canalizzazione, per esempio sabbia, ghiaia, rifiuti, cenere, scorie di cucina e di macelleria, stracci, fango, depositi provenienti da fosse di decantazione e da separatori di olio e grassi, ecc.
- f) Materiale denso e viscoso come bitume, catrame, ecc.
- g) Oli, grassi, emulsione di bitume, catrame
- h) Ingenti quantitativi di liquidi di una temperatura superiore ai 40° C
- i) Soluzioni acide e alcaline in concentrazioni nocive (superiore ai ½ 0/000)

In caso di dubbio il Municipio decide in base a una perizia, che può essere chiesta da lui o dal proprietario, i cui costi vanno a carico del proprietario.

Art. 9 Acque chiare

Le acque chiare (acque di raffreddamento, di fontane, d'essiltrazione, piovane, di drenaggio, ecc.) sono per principio da evacuare senza venir immesse nella canalizzazione.

Esse devono essere lasciate disperdere superficialmente, essere immesse in pozzi perdenti o in corsi d'acqua aperti.

Art. 10 Acque residuali di aziende artigianali

Acque residuali di fabbriche e aziende artigianali, possono venire immesse nelle canalizzazioni collegate a un impianto di depurazione collettivo, solo se prima hanno subito un trattamento preventivo in modo da renderle innocue per l'assieme dell'impianto.

La domanda di allacciamento per queste acque di scarico deve essere corredata da un progetto per la depurazione preliminare elaborato da persona esperta. Se necessario il Municipio può chiedere una perizia neutrale a spese del richiedente.

Art. 11 Eliminazione di impianti con la messa in funzione del DAMM

All'entrata in funzione dell'impianto di depurazione intercomunale del DAMM, le acque luride vengono evacuate senza trattamento preventivo, riservati gli articoli 8 e 10.

Con la messa in esercizio dell'impianto di depurazione gli impianti individuali esistenti sono da eliminare entro un termine conveniente fissato dal Municipio, fatta eccezione per i separatori di oli minerali e le installazioni per il trattamento preventivo della acque residuali industriali.

3. PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO**Art. 12 Allacciamento al collettore comunale**

Le acque luride devono venir immesse nei collettori comunali con canalizzazioni sotterranee, rettilinee e impermeabili. Nel sistema separato le acque luride e le acque chiare devono venire convogliate separatamente nei rispettivi collettori. Per costruzioni ubicate presso acque pubbliche si può imporre di convogliare nelle stesse le acque piovane.

Art. 13 Accesso

Tutte le canalizzazioni devono essere accessibili e ispezionabili in ogni momento per la pulizia e la lavatura, in particolare i chiusini dei pozzetti non possono venire sotterrati.

Art. 14 Dispositivi per la pulizia e lo svuotamento

Alle intersezioni delle colonne di caduta, come pure all'estremità di lunghe canalizzazioni devono essere previsti dei dispositivi a chiusura ermetica per la pulizia e lo svuotamento.

Questi dispositivi devono venire posti in luoghi facilmente accessibili, ma non nelle abitazioni, nei locali di lavoro o in prossimità di macchine e caldaie. L'apertura per la pulizia deve avere, di regola, la stessa misura della relativa colonna di scarico (minimo 60 mm, massimo 100 mm).

Art. 15 Pozzetti di controllo

Alla congiunzione di diverse canalizzazioni come pure prima dell'innesto della canalizzazione privata con quella comunale e dove è necessario per motivi tecnici, sono da prevedere dei pozzetti di controllo accessibili. Il diametro e la profondità devono essere:

Fino a 100 cm di profondità: minimo 60 cm di diametro

Oltre 100 cm di profondità: minimo 80 cm di diametro (passo d'uomo 60 cm)

Se la profondità dei pozzetti di controllo supera i 100 cm, questi devono essere muniti di scalini di accesso inossidabili e posati a una distanza massima di 30 cm.

Per evitare il deposito di fango nei pozzetti, le canalizzazioni devono essere munite di chiusini in ghisa carrozzabili.

Se vi è pericolo di ostruzioni sono necessari dei chiusini a vite.

Art. 16 Copertura minima dei tubi/attraversamento dei muri degli stabili

Per evitare la formazione di ghiaccio, gli allacciamenti devono venire posati sotto il limite del gelo, almeno a una profondità di 60 cm.

Per l'attraversamento dei muri degli edifici e delle fondamenta, i tubi devono essere protetti da un manicotto di materia plastica o da un cuscinetto di sabbia, per evitare rotture in caso di assestamenti.

Art. 17 Ventilazione degli scarichi

Tutti i gabinetti devono essere ventilati sufficientemente, per cui le colonne di scarico devono venir possibilmente installate verticalmente e prolungate senza diminuzione della sezione fino a 50 cm fuori dal tetto, in ogni modo oltre lo spiovente in vicinanza delle finestre e mansarde.

Se lo sbocco di una colonna di scarico si trova nelle immediate vicinanze di finestre o porte di locali abitati di case adiacenti, essa va prolungata di almeno 40 cm oltre lo stipite superiore.

Le condotte di ventilazione devono essere installate all'interno del fabbricato e non possono venir immerse nei camini e nelle condotte di aerazione.

Art. 18 Pluviali

L'acqua dei pluviali non è di regola immessa nelle canalizzazioni; essa va evacuata tramite dispersione superficiale o per immissione in pozzo perdente. In ogni caso verranno considerati i problemi particolari. I pluviali possono venir usati solo per evacuare l'acqua piovana.

Se le acque del tetto trasportano materiale in sospensione o che si deposita (fogliame, muschio, ecc.) occorre prevedere, allo sbocco dei pluviali, una cameretta di deposito e di raccolta, costruita in modo da non ostacolare la ventilazione della canalizzazione.

Art. 19 Sifoni

Fatta eccezione per i pluviali, tutti gli allacciamenti degli scoli dei fabbricati devono essere muniti di sifone. Nei locali con scarichi bisogna prevedere la possibilità di una presa d'acqua.

Art. 20 Acque di superficie

Scarichi d'acqua provenienti da cortili e piazzette, devono nel limite del possibile essere dispersi nel fondo superficialmente o in pozzi perdenti. In caso contrario devono essere allacciati a pozzetti muniti di collettore per il fango profondo 50 cm e con chiusura inodore.

Il diametro del raccoglitore deve essere in rapporto alla superficie del terreno dal quale viene evacuata l'acqua secondo la tabella seguente e essere poi allacciati a un pozzo perdente.

Fino a 200 mq diametro 50 cm

Fino a 400 mq diametro 60 cm

Oltre 400 mq più raccoglitori

Art. 21 Separatori

Le acque luride provenienti da locali ove vengono manipolati oli e grassi minerali come pure materie infiammabili o esplosive (garage, officine di riparazioni, locali per il lavaggio di automobili, lavanderie chimiche, ecc.) possono venir immesse nella canalizzazione solo se preventivamente vengono convogliate in un separatore conformemente alle disposizioni cantonali.

Art. 22 Evacuazione di scantinati, pompe, valvole

Per i locali ubicati in basso e che non possono essere allacciati al collettore comunale con pendenze naturali, le acque devono essere evacuate mediante pompa. Le condotte delle pompe devono venir posate in modo da evitare rigurgiti nella canalizzazione.

Le condotte principali e secondarie di scantinati situate sotto il livello del collettore, ma sottomesse a eventuali rigurgiti devono essere munite di valvole automatiche e a comando manuale.

Queste possono rimanere aperte solo durante il deflusso delle acque. Solo gli apparecchi montati nella zona di rigurgito sono raccordati a questo dispositivo. Scarichi da piani superiori e particolarmente quelli destinati all'evacuazione delle acque di superfici, sono da raccordare alla canalizzazione sotto le valvole. La quota di rigurgito viene comunicata dal Comune.

Il proprietario dell'impianto è tenuto a cautelarsi contro eventuali rigurgiti della canalizzazione. Il Comune non è responsabile per questi danni.

Il proprietario è obbligato a mantenere l'impianto di pompaggio e le valvole costantemente in perfetta efficienza. Egli è responsabile del buon funzionamento dello stesso.

Art. 23 Impianti individuali

Fintanto che non è possibile l'allacciamento privato alla canalizzazione pubblica, gli scoli casalinghi devono venir depurati preventivamente in impianti individuali. Quali impianti individuali sono ammessi la fossa settica, la fossa di decomposizione a due parti e a più parti conformemente alle direttive dell'Associazione Svizzera Tecnici per la Depurazione delle Acque (ASPEE). L'autorità edilizia decide in merito all'approvazione del sistema.

Le fosse settiche e di decomposizione non sono ammesse che provvisoriamente nelle zone edilizie e se il raccordo alla stazione collettiva è prevedibile in un prossimo futuro.

Tutte le acque provenienti da gabinetti, cucine, lavatoi, camere da bagno, ecc. devono venir immesse nell'impianto individuale.

Art. 24 Prescrizioni per la costruzione di impianti individuali

Gli impianti di depurazione individuali e le fosse di ogni genere vanno costruiti all'esterno del fabbricato e devono avere i muri a se stanti e impermeabili.

Deroghe concernenti l'ubicazione degli impianti esistenti possono essere ammesse, quando le condizioni locali non permettono soluzioni migliori. Le fosse devono comunicare con l'esterno e non devono essere posate sotto locali abitati.

La distanza tra i muri principali dei fabbricati e le pareti della fossa deve essere di almeno 20 cm.

Inoltre devono essere prese le necessarie misure precauzionali per impedire l'infiltrazione di acqua nei muri dell'edificio.

La copertura di questi impianti deve potere sopportare il traffico (cemento armato). Gli accessi devono essere chiusi con coperchi in ghisa o in cemento armato. Gli impianti di depurazione individuali devono essere muniti di una ventilazione sufficiente.

Art. 25 Prescrizioni per la costruzione di canalizzazioni per impianti individuali

Le canalizzazioni devono essere possibilmente rettilinee e con pendenza regolare dall'imbocco fino all'allacciamento con il collettore comunale. Esse devono essere stagne e costruite secondo le vigenti norme tecniche. La pendenza minima per le canalizzazioni di acque luride sarà normalmente del 3% e per canalizzazioni di acque chiare dell' 1,5%. Pendenze inferiori sono ammesse se le precedenti prescrizioni causano delle difficoltà tecniche e spese sproporzionate; in questo caso dovranno venire impiegati tubi particolarmente lisci e di forma regolare, garantendo sufficienti possibilità di risciacquamento e pulizia.

Il diametro minimo delle canalizzazioni delle acque luride è di almeno 150 mm e 100 mm per quelle delle acque chiare.

Il raccordo di due canali di evacuazione si effettua nella direzione del deflusso con un angolo di congiunzione di 45° al massimo.

Se vi è una modifica della direzione vanno usati dei pezzi speciali.

Canali di diverso diametro vanno collegati mediante un cambio di calibro. Il diametro non può venir ridotto nella direzione del deflusso.

Le canalizzazioni ubicate su fondo poco consistente o lungo strade e marciapiedi devono essere posate su di un letto di calcestruzzo. Altrove le canalizzazioni vanno accuratamente posate su di un letto di sabbia. Il riempimento, il costipamento dei canali o la sistemazione di pavimentazioni pubbliche manomesse, sono da eseguire secondo le relative disposizioni cantonali e comunali.

Le canalizzazioni che costeggiano le condotte di acqua potabile e che eccezionalmente vengono a trovarsi a un livello superiore devono essere posate, nei limiti del possibile, almeno a un metro di distanza.

Accostamenti tra la canalizzazione e la condotta dell'acqua potabile sono da evitare.

Art. 26 Materiali

Per gli impianti di evacuazione di acque luride è ammesso solo materiale idoneo, corrispondente alle norme in vigore e alle regole dell'arte.

Art. 27 Pulizia degli impianti

Gli impianti di evacuazione delle acque luride devono essere costantemente in perfetta efficienza e, secondo le necessità, devono venir puliti almeno un volta all'anno. Gli impianti di depurazione privati devono venir vuotati annualmente fino al 20% del contenuto e puliti una o due volte all'anno. Prima della messa in servizio, dopo ogni pulizia generale, devono essere riempiti di acqua fresca.

I pozzetti raccoglitori, i separatori d'oli minerali e di grassi devono essere vuotati in consonanza con le istruzioni dell'autorità edilizia. I residui devono venir evacuati secondo le istruzioni e resi innocui; in nessun modo potranno venir immessi nelle canalizzazioni o in corsi d'acqua. I sifoni devono sempre esser riempiti d'acqua.

4. PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO DA PARTE DELLE AUTORITÀ

Art. 28 Collaudo delle canalizzazioni

Prima del reinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti deve essere richiesto al Municipio il collaudo degli stessi. Il Municipio controlla l'esecuzione delle condotte e l'impermeabilità di impianti di depurazione individuali e fosse stagne e decide su cambiamenti d'esecuzione contrari alle prescrizioni. In casi particolari può essere richiesto, al momento del collaudo, la prova di tenuta degli impianti.

Al Municipio e ai funzionari incaricati si deve permettere l'accesso in ogni tempo.

Inoltre il Municipio fissa la data della messa in funzione delle installazioni.

Art. 29 Spese di costruzione, manutenzione e pulizia

Le spese ed il rischio di costruzione, manutenzione e pulizia delle installazioni di canalizzazioni private sono a carico del proprietario o dei proprietari.

I proprietari di allacciamenti privati sono obbligati a concedere, in casi particolari, l'uso della condotta a altri proprietari dietro pagamento di un'indennità.

In caso di mancato accordo, decide il Municipio.

Art. 30 Tasse speciali

Il Municipio fissa le tasse per l'esame delle richieste e il controllo degli impianti.

Art. 31 Diritti e obblighi per l'attraversamento di fondi

Se per più fondi sono concessi allacciamenti in comunione o sono da attraversare fondi di terzi, i partecipanti devono regolare i relativi diritti e obblighi prima dell'esecuzione, dando comunicazione al Municipio.

Il diritto di attraversamento per canalizzazioni private va esercitato ai sensi dell'Art. 691 CCS.

Art. 32 Diritto di pegno

Per tutte le tasse il Comune ha un diritto di pegno legale ai sensi dell'Art. 162 della Legge Cantonale d'introduzione al CCS.

Art. 33 Responsabilità del Comune

Gli organi del Comune non assumono alcuna responsabilità a dipendenza del rilascio della licenza di costruzione e del controllo delle installazioni.

Art. 34 Responsabilità dei proprietari

I proprietari sono responsabili nei confronti del Comune per tutti i danni o inconvenienti dovuti ad una costruzione difettosa, a un insufficiente funzionamento o alla imperfetta manutenzione dei propri impianti.

Art. 35 Domanda per una costruzione nuova

Per la costruzione o la modifica di una canalizzazione esistente bisogna richiedere preventivamente la licenza al Municipio.

All'istanza scritta, formulata sull'apposito modulo, il richiedente o il progettista devono allegare i seguenti piani in tre copie e firmati:

a) Piano di situazione in scala 1:1000 o 1:1500 della particella, indicante la strada, il numero della casa e della particella, l'ubicazione del collettore e l'allacciamento, come pure le condotte esistenti.

b) Piano della canalizzazione (pianta del fabbricato) in scala 1:100 con l'indicazione delle quote.

Il piano deve contenere tutti i punti di raccolta e indicare il genere e il numero degli apparecchi (pluviali, gabinetti, lavatoi, ecc.) come pure il diametro, la pendenza e il materiale degli scarichi (colonna di cadute canalizzazioni, pozzi di controllo e di raccolta, fosse, fontane, valvole di ritenuta, particolari dispositivi di aerazione, ecc.).

c) Profilo longitudinale in scala 1:100 delle condotte ad altre installazioni delle colonne di cadute fino al collettore pubblico.

d) Per l'allacciamento diretto alla canalizzazione DAMM è riservata l'approvazione e sorveglianza dei lavori da parte del Consorzio DAMM.

I lavori non potranno iniziare prima dell'approvazione del progetto.

Modifiche del progetto approvato sono ammesse solo con il consenso del Municipio. Le modifiche vanno disegnate dal richiedente sul piano approvato o su un nuovo piano, nella stessa scala.

La licenza concessa scade se l'esecuzione non viene iniziata entro un anno.

Art. 36 Domande di allacciamento per costruzioni esistenti

Il Municipio stabilisce le modalità e i piani da inoltrare per le richieste dell'allacciamento delle costruzioni esistenti riservate le modalità secondo l'Art. 35d.

5. FINANZIAMENTO

Art. 37 Principio

Per finanziare la canalizzazione pubblica e l'impianto di depurazione il Comune preleva una tassa d'allacciamento e una tassa d'utilizzazione. Le stesse possono venire usate dal Comune solo per questo compito e sono da conteggiare in un conto separato.

Art. 38 Tasse

Sono soggetti a tasse di allacciamento tutte le costruzioni e impianti esistenti e quelli autorizzati, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. I proprietari pagano una tassa d'allacciamento (Art. 40 e 41) calcolata in base alla superficie, al valore di stima attuale, al volume (mc) e ad una componente fissa per ogni allacciamento.

Art. 39 Esenzione dalle tasse

Non sono assoggettati al pagamento delle tasse di allacciamento:

Costruzioni quali stalle, porcili, pollai, ripostigli, ecc.

Parti di particelle le cui superfici non sono computabili nel calcolo dell'indice di sfruttamento.

Art. 40 Tasse di allacciamento per zone non edificabili secondo pianificazione

Per tutti gli edifici siti in zone non edificabili, ad eccezione art. 39, la tassa d'allacciamento sarà fissata dal Municipio.

Art. 41 Tasse di allacciamento al collettore pubblico

Dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, per tutti gli edifici e impianti allacciabili alla rete delle canalizzazioni, è esigibile la tassa di allacciamento sopraccitata.

La tassa ammonta a:

Superficie:	CHF/m ²	2.00
Valore attuale:	%	0.60
Volume:	CHF/m ³	2.35
Allacciamento:	CHF	2'200.00

Art. 42 Tasse di superficie

Tutti i terreni siti in zona edilizia sono soggetti ad una tassa di superficie di fr. 2.00 al m².

In caso di modifica della zona edilizia, per le particelle che subiranno dei cambiamenti verrà fatto un conguaglio.

Art. 43 Tassa d'utilizzazione e d'esercizio

Le tasse annuali d'utilizzazione e d'esercizio dovute dai proprietari degli immobili vengono stabilite dal Municipio in base al risultato d'esercizio e sul numero degli abitanti equivalenti.

Per il calcolo dell'abitante equivalente (AE) valgono le disposizioni dell'Associazione Svizzera degli specialisti per canalizzazioni **in analogia al Consorzio Depurazione Acque della Media Mesolcina (DAMM):**

<i>Descrizione:</i>	<i>Fattore</i>
•	Abitanti (da 18 anni) 1.00
•	Abitazioni di vacanza (per
unità abitative)	2.00
•	Alberghi, Ristoranti, pensioni
(numero letti)	0.50
•	Alberghi, Ristoranti, Pensioni
(numero posti a sedere, terrazze escluse)	0.25
•	Case di cura (numero posti
letto)	1.00
Campeggi:	
•	Accantonamento rifugi
militari e PC	0.10
•	Industrie e artigianato per
dipendente	0.10
Altro:	
•	Piscine (ogni 50 m3
allacciate alla rete comunale)	0.50

Le tasse stato 1.1. come pure per i casi non contemplati dal presente regolamento, sono stabilite dal Municipio.

6. DISPOSIZIONI PENALI E FINALI

Art. 44 Installazioni esistenti

Installazioni esistenti che non corrispondono completamente alle prescrizioni possono essere tollerate se sono in buono stato e non causano danni con certificazione di buona funzionalità da parte del proprietario presente.

In caso di riparazioni o modifiche le installazioni sono da adattare o da completare secondo le esigenze del presente regolamento.

Art. 45 Contravvenzioni, multe

Contravvenzioni al presente regolamento saranno punite dal Municipio con multe fino a franchi 10'000.--.

Il Municipio deve inoltre obbligare il trasgressore a eliminare immediatamente gli impianti non conformi alle presenti disposizioni e a risarcire per gli eventuali danni causati.

Se il termine fissato non è rispettato dal trasgressore, il Municipio eseguirà d'ufficio l'eliminazione degli impianti difettosi a spese del trasgressore.

Art. 46 Ricorsi, rimedi legali

Contro le decisioni delle autorità comunali è ammesso il ricorso entro 20 giorni al Tribunale Amministrativo del Canton Grigioni.

Tutte le disposizioni e decisioni devono indicare i relativi rimedi legali.

Art. 47 Prescrizioni e direttive

Dove il Municipio non ha emanato prescrizioni valgono:

- Le direttive dell'Associazione svizzera tecnici per la depurazione delle acque (ASSPE);
- Le direttive per le canalizzazioni dell'Associazione svizzera degli idraulici e installatori.

Art. 48 Scadenze e termini di pagamento

- a) La tassa d'allacciamento al collettore pubblico è esigibile immediatamente da tutti i contribuenti proprietari di edifici e impianti al momento dell'allacciamento.

Il contributo può essere versato in 5 rate annuali.

In caso di pagamento di un'unica annualità, viene concesso uno sconto del 4 %.

I pagamenti sono da effettuare a 120 giorni dell'emissione della fattura.

- b) Le tasse di superficie sono esigibili con l'approvazione del presente regolamento da parte dell'Assemblea comunale.
- c) Il Municipio può emettere i conteggi delle tasse d'uso prima della scadenza dell'anno corrente.

Il Municipio fissa il termine di pagamento.

Art. 49 Dergoghe

Il Municipio è autorizzato in casi speciali a concedere deroghe al presente regolamento.

Art. 50 Interesse di mora

Per tutte le tasse di mora, viene applicato un interesse pari all'interesse legale.

Art. 51 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea comunale.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni e i decreti precedenti in materia di canalizzazioni.

Approvato dall'Assemblea comunale con decisione del 29.09.2003.